



Numero registro generale 8312/2024

Numero sezionale 2693/2025

Numero di raccolta generale 12073/2026

Data pubblicazione 30/04/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nelle persone dei Magistrati:

Milena Falaschi	Presidente
Tiziana Maccarrone	Consigliere Rel.
Antonio Scarpa	Consigliere
Riccardo Guida	Consigliere
Davide De Giorgio	Consigliere

Oggetto:

EQUA RIPARAZIONE Ad.11/11/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8312/2024 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ rappresentati e difesi
dall'avvocato ██████████ e dall'avvocato ██████████ -domicilio
digitale alla PEC: ██████████;

-ricorrente-

contro

Ministero Della Giustizia in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale Dello Stato;

-controricorrente-

avverso il decreto della Corte d'Appello di Cagliari cron. n.48/2024 del
16.1.2024 nel proc. civ. RG n. 328/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal
Consigliere Tiziana Maccarrone.



FATTI DI CAUSA

██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ avevano proposto ricorso alla Corte d'Appello di Cagliari per il riconoscimento dell'indennizzo, ai sensi della legge n.89/2001, a causa dell'irragionevole durata della procedura fallimentare di ██████████ s.p.a. - aperta con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 21/23.11.2007 e chiusa con decreto del 6.7.2022-: i ricorrenti, lavoratori dipendenti della società, erano stati ammessi al passivo del Fallimento di ██████████ ██████████ s.p.a., in privilegio, ex art.2751 bis n.1 c.c., per crediti che, anche all'esito del riparto finale disposto, non erano stati interamente soddisfatti.

Il Consigliere delegato della Corte d'Appello di Cagliari aveva parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo in concreto come equo per ogni ricorrente un indennizzo di € 250,00 per ogni anno di durata della procedura concorsuale oltre il tempo ragionevole, con una decurtazione del 50% dell'indennizzo annuo base, individuato in € 500,00, tenuto conto che il Fondo di Garanzia INPS aveva provveduto a pagare parte degli importi corrispondenti ai crediti insinuati in un breve lasso di tempo rispetto alla data dell'ammissione degli stessi al passivo, con conseguente attenuazione del patema morale sofferto dai creditori; calcolati otto anni di ritardo, l'importo complessivamente riconosciuto ai ricorrenti era stato di € 2.000,00 ognuno, oltre accessori.

Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione avverso al decreto del Giudice monocratico, lamentando la violazione dell'art.2 bis l. n.89/2001, prevedente la quantificazione dell'indennizzo da equa riparazione in una forbice tra un minimo di € 400,00 ed un massimo di € 800,00 per ogni anno di ritardo; secondo l'opponente la possibilità di liquidare importi al di sotto del minimo indicato sarebbe stata limitata alle ipotesi, tassative, di cui all'art.2 bis, co 1 bis e 1 ter l. cit., non ricorrenti in concreto.



La Corte d'Appello di Cagliari aveva respinto l'opposizione sulle seguenti considerazioni: -è incontestato che l'intervento del Fondo di Garanzia non ha effetto sul diritto all'indennizzo del lavoratore ma ne giustifica solo l'eventuale decurtazione, in considerazione dell'attenuarsi del pregiudizio in pendenza del fallimento; -oggetto di opposizione è solamente la possibilità di liquidare un indennizzo, per effetto della decurtazione operata, al di sotto della soglia minima prevista dall'art.2 bis l. cit., indicato quale limite invalicabile al di fuori delle ipotesi espressamente previste; -la norma in esame non prevede il rispetto di una misura minima dell'indennizzo annuale in termini inderogabili ma prevede espressamente che <<di regola>> il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a € 400,00 e non superiore ad € 800,00; la locuzione <<di regola>> consente al giudice di operare anche una decurtazione al di sotto della soglia minima, al fine di liquidare un indennizzo che sia congruo.

██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ propongono due motivi di ricorso per cassazione.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in termini rispetto alla data dell'adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso proposto il ricorrente lamenta la <<violazione e/o falsa applicazione dell'art.2 bis comma 1 l. n.89/2001, in relazione all'art.6, paragrafo 1, della CEDU, all'art.1 del primo protocollo addizionale ed agli art.111 e 117 della Costituzione>>, rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.

Secondo i ricorrenti la Corte di merito non avrebbe potuto riconoscere un indennizzo annuo al di sotto del minimo risarcitorio indicato dal legislatore interno all'art.2 bis co 1 l. n.89/2001, che costituirebbe il limite



inferiore insuperabile in legittima deroga della "soglia minima" -quella alla quale farebbe riferimento la giurisprudenza di legittimità richiamata dai Giudici di merito- individuata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pari ad € 750,00; in sostanza il legislatore italiano, stabilendo all'art.2 bis cit. una forbice tra euro 400,00 ed euro 800,00 annui per la liquidazione dell'equa riparazione, avrebbe inteso recepire le indicazioni della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e della Corte di Cassazione, stabilendo parametri vincolanti per il giudice di merito; il superamento in diminuzione della "soglia minima" indicata sarebbe possibile solo quando la pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto abbia natura bagatellare o irrisoria e comunque mai al di sotto dell'importo indicato nell'art.2 bis co 1 l. cit. Nel caso concreto, sarebbe stato quindi violato l'art.2 bis cit., perché l'importo risarcitorio annuo ritenuto congruo anche dal decreto monocratico, pari ad € 500,00 annui, sarebbe stato ingiustificatamente sottoposto ad una decurtazione equitativamente indicata nel 50%, rilevante e non prevista né consentita da alcuna norma, tale da non garantire alcun serio ristoro alla parte lesa. Non apparirebbe giustificata, secondo il ricorrente, la valorizzazione dell'inciso "di regola" contenuto nell'art.2 bis co 1 cit.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto legittima la possibilità di quantificare la misura dell'indennizzo al di sotto del parametro minimo della forbice stabilita dal legislatore -ferma l'identificazione del suo limite massimo nel c.d. valore della causa, determinato dagli importi ammessi al passivo fallimentare-, confermando l'operato del Consigliere delegato che aveva valorizzato l'intervento del Fondo di Garanzia, ritenuto tale da giustificare un ulteriore scostamento rispetto ai parametri ordinari di liquidazione, oltre alla durata della procedura e alle difficoltà ad essa insite. Dato atto che il Consigliere monocratico aveva ritenuto significativo il profilo considerato, che aveva permesso ai creditori ricorrenti, titolari di un



credito da lavoro alla data della chiusura del fallimento, di percepire, a distanza di poco tempo dalla ammissione al passivo e quindi entro il termine ragionevole, buona parte del loro credito, la Corte di merito ha individuato l'oggetto della proposta opposizione nella sola valutazione di legittimità della operata riduzione rispetto al disposto dell'art.2 bis co 1 l. n.89/2001: essa rileva infatti che <<oggetto della presente opposizione, dunque, non è l'avvenuta, congrua, riduzione del credito ammesso al passivo, verificatasi per effetto del pagamento effettuato dal Fondo Inps nel periodo di ragionevole durata, né il potere del Giudice, in siffatta ipotesi, di procedere ad una decurtazione dell'indennizzo; né ancora la misura percentuale della decurtazione operata nel caso in esame con riferimento alla riduzione del credito ammesso e, correlativamente, alla attenuazione del pregiudizio in pendenza della procedura>> ma, appunto, solo la legittimità della riduzione dell'indennizzo riconosciuto sotto il minimo della forbice prevista dall'art.2 bis co 1 cit. (così nella motivazione della sentenza, a pag.3/4). Così motivando, la Corte d'appello non ha ritenuto necessario l'approfondimento delle ragioni giustificanti, in concreto, la ulteriore decurtazione del parametro minimo della forbice indicato dal legislatore, operata dal Consigliere monocratico, ma ne ha verificato solo la legittimità normativa, valutandola positivamente: ciò considerando correttamente applicati in sede monocratica i principi interpretativi individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, che aveva già chiarito che l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS giustifica una decurtazione dell'indennizzo al di sotto della soglia minima, non ostacolato dal disposto dell'art.2 bis co 1 l. cit. -cfr. Cass. n. 18812/2025; Cass. n. 22347/2023-.

Si deve considerare che il legislatore ha indicato, al primo comma dell'art. 2 bis l. 89/2001 i limiti minimi e massimi della forbice dei valori prevedendo comunque che il Giudice operi la liquidazione in applicazione dei parametri indicati «di regola». L'inciso indica proprio, nella tecnica di



redazione della norma, da un canto il potere discrezionale del Giudice di discostarsi da parametri predeterminati e, d'altro canto, la necessità di un'adeguata motivazione: è contemplata, cioè, la possibilità di liquidare anche una somma più bassa, con un margine di valutazione che consente al Giudice di merito di discostarsi dai valori indicati, purché in misura ragionevole in relazione alle particolarità della fattispecie espressamente evidenziate.

Una conferma indiretta della correttezza della valorizzazione dell'inciso <<di regola>> contenuto nel comma 1 dell'art.2 bis cit. come volto a permettere al Giudice di merito -sulla base di un adeguato supporto motivazionale- la possibilità di riduzione -per quanto qui interessa- anche al di sotto del valore base dell'indennizzo annuo di € 400,00, si può rinvenire nelle disposizioni della legge n.89/2001 e s.m.i. che sono volte ad assicurare una correlazione effettiva tra il patimento correlabile alla durata irragionevole del processo/procedimento e l'entità dell'indennizzo, che sono, oltre ai commi 1 bis, 1 ter e 2 dell'art.2 bis, il comma 1 quater -che riconosce una sola volta l'indennizzo in caso di riunione di più giudizi presupposti coinvolgenti la stessa parte (salva la possibilità di incremento in caso di riunione disposta su istanza di parte)- e il comma 3 -contenente la previsione <<anche in deroga al comma 1>>, sebbene riferita alla misura massima dell'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice- dello stesso articolo 2 bis, oltre alle disposizioni dell'art.2 comma 2 quater e seguenti l. cit.

Nell'ambito dell'art.2 si richiama, in particolare, il comma 2 sexies, lett.g, dell'art.2, introdotto con l. n.208/2015, che pone una presunzione *iuris tantum* di insussistenza di pregiudizio, e di esclusione quindi dell'indennizzo, per l'irrisorietà della pretesa o del valore della causa (iniziali), da valutare anche in relazione alle condizioni personali dell'interessato: la norma non esclude, in assoluto, la possibilità di



indennizzo nelle situazioni richiamate, in linea con la *ratio* di tutela per il soggetto che subisce tempi di durata ingiustificata di un processo/procedimento, ma pone a carico dello stesso l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, del pregiudizio subito ove il valore economico della pretesa azionata o della causa sia talmente contenuto da essere valutabile come irrisorio -il parametro individuato da questa Corte è di € 500,00, che rappresenta la soglia al di sotto della quale opera la presunzione del comma 2 sexies dell'art.2 cit.: cfr., in proposito, Cass. n.21225/2025-. La possibilità della riconosciuta riduzione sotto il minimo dell'indennizzo annuo permette, in linea con la disposizione richiamata, di valutare in modo equo, evitando sovracompenzazioni, quelle situazioni in cui la pretesa creditoria iniziale non sia irrisoria o bagatellare -con conseguente esclusione dell'operatività dell'art.2 co 2 sexies lett.g) e diritto della parte al riconoscimento dell'indennizzo senza necessità della prova del pregiudizio subito in concreto- ma intervengano tempestivamente nel corso del processo o del procedimento situazioni tali da ridurre sensibilmente la pretesa iniziale alleggerendo significativamente la situazione soggettiva di disagio e di apprensione dell'interessato -ciò è quanto può avvenire appunto nelle procedure concorsuali, con particolare riguardo ai crediti di lavoro proprio per la possibilità del celere intervento del Fondo di Garanzia-.

Le considerazioni svolte non contrastano con gli art.6 CEDU e 111, 117 Cost. e con le indicazioni relative ai parametri indennitari fissati -in materia di irragionevole durata del processo- dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr., sulla questione, Cass. n. 19897/2014; Cass. n. 22772/2014; Cass. n.974/2020): rispetto ad essi sarebbe illegittimo il riconoscimento di un importo irragionevole, perché irragionevolmente inferiore rispetto al parametro minimo della forbice individuata dal legislatore nazionale all'art.2 bis co 1 cit. e tale da rendere l'indennizzo in concreto liquidato poco più che simbolico o comunque manifestamente



inadeguato, in contrasto con l'esigenza costituente la *ratio* fondante della legge n. 89 del 2001 di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione.

La possibilità di deroga al minimo moltiplicatore annuo indicato nell'art.2 bis co 1 cit. -costituente riferimento ordinario- è infatti rimessa ad una scelta, rigorosamente motivata, del Giudice di merito che deve essere: -aderente al caso concreto e giustificata dalla sua peculiarità, valutata <<la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione>> -così l'art.2 co 2 l. n.89/2001 e s.m.i.; - determinata equitativamente, ex art.2056 c.c., tenendo conto <<a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte>> -così l'art.2 bis co 2 l. cit.-.

Alla luce di quanto sopra esposto, la derogabilità dei parametri del primo comma dell'art. 2 bis cit. trova particolare giustificazione riguardo alle procedure fallimentari per la loro peculiarità: in esse la soddisfazione della pretesa del creditore insinuato è destinata a realizzarsi in più tempi, attraverso i piani di riparto, e con questa peculiarità deve essere altresì temperato anche il limite del terzo comma dell'art.2 bis cit. alla derogabilità. Questa Corte ha già sottolineato la doverosità di un'interpretazione dell'intero articolo 2 bis cit. che tenga conto delle differenze ontologiche tra giudizio di cognizione e procedura fallimentare, anche nella sua parentesi di cognizione (cfr. sull'applicazione dei commi 1 bis e 2 bis all'equa riparazione conseguente alla durata irragionevole di una procedura fallimentare, Cass. n.25181/2021; cfr. anche Cass.



n.1103/2025): se, quindi, ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2 bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, e se, di conseguenza, l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto non può costituire per automatismo il limite dell'ammontare totale della liquidazione, essa può tuttavia avere rilevanza, con adeguata motivazione, sulla determinazione della misura del parametro annuo di liquidazione del danno: ciò accade quando, come nella fattispecie, nel corso di un giudizio di eccessiva durata sia comunque intervenuta, nel limite del tempo ragionevole, la soddisfazione quasi integrale della pretesa, con conseguente certa riduzione della penosità dell'attesa -cfr. ancora, in particolare, Cass. n.1103 del 16/01/2025-.

Appare pertanto giustificata e non irragionevole la particolare valorizzazione della diminuzione tempestiva e significativa -per un intervento pubblico, quale è quello del Fondo di Garanzia INPS- dell'entità del credito che si attende di riscuotere nell'ambito di una procedura concorsuale, con individuazione della misura dell'indennizzo anche al di sotto del minimo di € 400,00 annue ove la situazione concreta lo giustifichi per l'incidenza positiva del pagamento ricevuto sulla penosità dell'attesa.

I ricorrenti non svolgono alcuna critica in ordine al rilievo della Corte d'Appello di Cagliari sull'ambito dell'oggetto controverso e, quindi, sull'assenza di riesame da parte del giudice dell'opposizione delle valutazioni svolte dal Giudice monocratico -e ritenute non contestate- in ordine alla adeguatezza dell'indennizzo annuo in concreto riconosciuto ai ricorrenti. Questi che, anzi, sottolineano nel ricorso come la Corte d'Appello avesse <<colto il cuore della doglianza>>, non sollevano alcuna



doglianza sulla pertinenza e completezza della motivazione del provvedimento impugnato -che non può quindi essere sottoposto al vaglio di legittimità ai sensi dell'art.360 co 1 n.4 o 5 c.p.c.-: in particolare, si ripete, non vi sono contestazioni -e non ve ne erano già in sede di opposizione al decreto monocratico, come appunto rilevato dalla Corte di merito- in ordine al ricorrere o meno, in concreto e per ogni ricorrente, dei presupposti per la disposta riduzione sotto il minimo e in ordine ad una eventuale irrisorietà dell'indennizzo annuo così determinato -in considerazione, tra gli altri elementi, delle singole posizioni dei ricorrenti e dell'entità dei rispettivi crediti residui rimasti insoddisfatti-, poiché la sola critica svolta riguarda un profilo di violazione di legge, e cioè la legittimità della riduzione dell'indennizzo annuo per irragionevole durata del procedimento concorsuale al di sotto il minimo di cui all'art.2 bis co 1 l. n.89/2001, da valutare, di per sé, positivamente per quanto sopra detto.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la "Violazione e/o falsa applicazione degli art.91 e 92 c.p.c. e dell'art.2 comma 2 DM Giustizia n.55/2014", rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2 co. 2 del DM n. 55/2014, perché le spese del giudizio di opposizione, poste a carico solidale dei ricorrenti ed a favore dell'Avvocatura dello Stato sono state incrementate anche del rimborso delle spese generali.

Il motivo è fondato.

Questa Corte si è effettivamente già espressa sul punto, ritenendo che nel caso in cui siano riconosciute le spese processuali a favore della parte assistita dall'Avvocatura dello Stato, esse non debbano essere incrementate anche del rimborso delle spese generali, essendo questo riconoscibile, ex art. 2 co. 2 DM cit., solo in favore degli Avvocati del libero foro e non anche nel caso in cui la parte sia assistita dalla difesa erariale -



cfr., sul punto, Cass. n.28505/2020, non massimata, in motivazione; Cass. n.13863/2025-.

In conclusione, deve essere dichiarato infondato il primo motivo di ricorso mentre deve essere accolto il secondo; viene conseguentemente cassato il provvedimento impugnato in relazione al riconoscimento del rimborso delle spese generali a favore dell'Avvocatura dello Stato e, con decisione nel merito, si espunge dalla condanna di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in solido, delle spese processuali della fase di merito il solo riferimento al rimborso delle spese forfetarie perché non dovute in caso di patrocinio ad opera dell'Avvocatura dello Stato, sostituendolo con il riferimento all'obbligo di rimborso delle spese prenotate a debito.

La parziale fondatezza del ricorso e la complessità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo; cassa per quanto di ragione il provvedimento della Corte d'Appello di Cagliari e, decidendo nel merito, espunge dal decreto della Corte d'Appello impugnato, in relazione al capo riguardante le spese processuali, la condanna di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in solido, al rimborso delle spese generali a favore dell'Avvocatura dello Stato, sostituendola con la condanna al rimborso delle spese prenotate a debito.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile dell'11 novembre 2025.



Il Presidente
Milena Falaschi

